



# COMUNE DI CORTENUOVA

Sede: Piazza Aldo Moro N. 2 - C.A.P. 24050  
Tel. 0363 99 24 44 - telefax 0363 90 90 64 -  
www.comune.cortenuova.bg.it = E-mail certificata: [comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.cortenuova@pec.regione.lombardia.it)  
- Cod. fisc. e part. I.V.A. 00710830167 -

COPIA

N. 13 del registro deliberazioni

Data 09.05.2016

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE ANNO 2016.

L'anno duemilasedici addì nove del mese di maggio alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge e dallo Statuto Comunale, furono oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

|                          |             |          |
|--------------------------|-------------|----------|
| GATTA GIANMARIO          | SINDACO     | Presente |
| BARCELLA ANNIBALE        | CONSIGLIERE | Presente |
| SEGHEZZI LUCA            | CONSIGLIERE | Presente |
| CARDELLINI ALMA          | CONSIGLIERE | Presente |
| ACETI TIZIANA            | CONSIGLIERE | Presente |
| CASSIA NICHOLAS          | CONSIGLIERE | Presente |
| CHIAPPARINI ELENA FAUSTA | CONSIGLIERE | Presente |
| GAMBA SILVIA             | CONSIGLIERE | Assente  |
| NATALI ROMUALDO          | CONSIGLIERE | Presente |
| PIZZETTI EUGENIA         | CONSIGLIERE | Presente |
| CUCCHI SERGIO            | CONSIGLIERE | Presente |

Totale presenti 10

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale, Facchi dott.ssa Luisa il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Gatta Gianmario nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

|  |
|--|
| DELIBERA del CONSIGLIO<br>COMUNALE nr. 13 del 09.05.2016 |
|--|

## II CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22/12/2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 01/01/2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

RICHIAMATO l'art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;

### CONSIDERATO:

- che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1), approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 in data 01.07.2014;
- che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;
- che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini della applicazione del nuovo tributo;
- che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U. dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»*(Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);
- che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di

|   |
|---|
| DELIBERA del CONSIGLIO<br>COMUNALE nr. 9 del 09.05.2016 |
|---|

contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

- che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori minimo e massimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune, nell'ambito di detti coefficienti, di stabilirne i valori per determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti;

#### CONSIDERATO:

- che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»*;
- che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

RICHIAMATA la delibera consiliare n. 35 del 01.07.2014, relativa all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), la quale comprende la componente TARI;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel suddetto Regolamento, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nel compostaggio domestico ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D. L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 150%;

|  |
|--|
| DELIBERA del CONSIGLIO<br>COMUNALE nr. 13 del 09.05.2016 |
|--|

PRESO ATTO che con propria precedente deliberazione è stato approvato il piano finanziario relativo allo esercizio 2016 per l'aggiornamento delle tariffe TARI la quale, al fine di rendere l'incasso del tributo più confacente alle esigenze del Comune ed al gestore del servizio, sarà incassata in due rate di pari importo;

VISTA la proposta di determinazione delle tariffe predisposte dall'ufficio di ragioneria che garantisce la copertura totale delle spese ripartendo il gettito tra le utenze non seguente:

| utenze                        | Percentuale copertura Costi fissi | Percentuale copertura Costi variabili | Costi totali |
|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--------------|
| Gettito utenze domestiche     | 46,98%                            | 49,83%                                | € 126.163,17 |
| Gettito utenze non domestiche | 53,02%                            | 53,02%                                | € 142.383,38 |

UDITA la proposta del Sindaco che invita a fare propria la proposta di cui sopra;

VISTO il vigente statuto;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore I° ai sensi del 1^ comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, ed inseriti nel presente atto;

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Il Sindaco, dopo breve dibattito, pone in votazione il punto n. 9 dell'ordine del giorno;

**Con voti** favorevoli di n. 7 Consiglieri, astenuti n. 3 (Natali, Pizzetti e Cucchi), dei n. 10 Consiglieri presenti e votanti

## D E L I B E R A

- 1) di determinare per l'anno 2016 i criteri e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, come risultante dall'allegato "A" alla presente deliberazione, che si intende costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio, per gli adempimenti conseguenti compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai i sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

Successivamente, stante l'urgenza di attivare quanto deliberato, con voti favorevoli di n. 7 ed astenuti n. 3 (Natali, Pizzetti e Cucchi), espressi nelle forme di legge,

### Delibera

di dichiarare il presente immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"

\*\*\*\*\*

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

ALLEGATO: TARI: tariffe 2016 utenze domestiche e non domestiche.

DELIBERA del CONSIGLIO  
COMUNALE nr. 13 del 09.05.2016

Il Presidente

F.to Gatta Gianmario

Il Segretario Comunale

F.to Facchi dott.ssa Luisa

---

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato alla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità tecnica della stessa.

F.to Il Responsabile del Servizio

---

Il sottoscritto responsabile di ragioneria ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, esprime preventivo PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.

F.to Il Responsabile di Ragioneria

---

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 14.05.2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 14.05.2016 al 30.05.2016.

Addì, 14.05.2016

F.to Il Segretario Comunale

|  |
|--|
| DELIBERA del CONSIGLIO<br>COMUNALE nr. 13 del 09.05.2016 |
|--|

### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che la suesata deliberazione è stata pubblicata il 14.05.2016 e trasmessa per estratto ai capigruppo consiliari ai sensi della lettera e) del comma 3 dell'art. 17 del regolamento comunale approvato con deliberazione consiliare n. 53 del 30/12/1995 avente per oggetto: "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi" senza riportare nei quindici giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o di competenza.

Cortenuova 14.05.2016

F.to Il Segretario Comunale

---

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

- vista la delibera della Giunta Regionale Lombardia n. 6782 del 9.11.2001, comunicata agli enti interessati, che segnala l'abolizione delle procedure di controllo preventivo di legittimità a seguito della legge di modifica costituzionale che ha abrogato l'art. 130 dell'originario testo della Costituzione della Repubblica,

#### **a t t e s t a**

che la su esata deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, e che pertanto la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000.

Cortenuova 30.05.2016

F.to Il Segretario Comunale

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cortenuova \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale